

LEGGE REGIONALE

Delega alle Province ed ai Comuni delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni per i trasporti eccezionali e formazione del catasto stradale.-

# Consiglio Regionale della Puglia

## Legge regionale

" Delega alle Province ed ai Comuni delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni per i trasporti eccezionali e formazione del catasto stradale".

Il Consiglio regionale ha approvato  
la seguente legge:

### ART. 1

1. Con decorrenza 1 Gennaio 1985 tutte le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni per i trasporti eccezionali di cui alla legge 10 febbraio 1982, n. 38 sono delegate alle Province quando la circolazione dei veicoli eccezionali ed i trasporti eccezionali interessino la rete varia provinciale; le medesime funzioni sono delegate ai Comuni negli altri casi, con l'eccezione per le strade statali, regionali, militari e autostrade.

### ART. 2

Qualora i trasporti eccezionali o la circolazione dei veicoli eccezionali ovvero i trasporti effettuati con i veicoli di cui all'art. 2 del D.M. 23 gennaio 1984 interessino strade di pertinenza di più Province o Comuni, le autorizzazioni sono rilasciate da ciascuno degli Enti Pubblici delegati nell'ambito della propria competenza territoriale.

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

ART. 3

1. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui ai precedenti articoli, le Province ed i Comuni sono tenuti ad osservare tutte le norme di legge nonché le disposizioni vigenti o che saranno emanate.

ART. 4

1. Gli enti delegati compilano ed aggiornano l'archivio delle autorizzazioni rilasciate ed inviano annualmente alla Regione una relazione sull'attività concernente le funzioni amministrative delegate con la presente legge.

ART. 5

1. Alla formazione del catasto e dell'archivio di cui all'art. 3 del D.M. 23 gennaio 1984 provvede l'Assessorato ai LL.PP. utilizzando le proprie strutture tecniche periferiche ed avvalendosi delle Province e dei Comuni.

2. I rapporti tra la Regione, le Province e i Comuni saranno regolati da convenzioni ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 12 agosto 1981, n. 45.

3. Le spese per le attività di cui al presente articolo faranno carico sul Cap. 138 del bilancio del corrente esercizio finanziario e su quelli corrispondenti dei successivi esercizi.

ART. 6

1. E' abrogata la legge regionale 11 gennaio 1983, n. 2 dalla data dell'1.1.85.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (Ciuffreda)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to (Bellifemine-Martellotta)

LA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO F.F.  
F.to (Silvana Vernola)

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

E' estratto del verbale della seduta del 25.7.84, ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (Ciuffreda)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to (Bellifemine-Martellotta)

LA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO F.F.  
F.to (Vernola Silvana)